

Le novità IVA in tema di commercio elettronico

Maggiore **Giovanni Angelini**

Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria Guardia di Finanza Torino

Torino, 20 novembre 2020



Commercio elettronico

diretto

ha per oggetto servizi elettronici con messa a disposizione elettronica degli stessi (es.: siti web, di e-book o la messa a disposizione di database).



[Questa foto](#) di Autore sconosciuto è concesso in licenza da [CC BY-SA](#)

indiretto

ha per oggetto cessioni di beni materiali il cui contratto è effettuato tramite strumenti elettronici e la consegna o spedizione avvengono con mezzi tradizionali



[Questa foto](#) di Autore sconosciuto è concesso in licenza da [CC BY-SA](#)



Commercio elettronico indiretto: Il pacchetto IVA e-commerce - LE NOVITA'

Onde facilitare le vendite a distanza di beni nel territorio dell'Unione europea, Il 5 dicembre 2017 il Consiglio ha adottato tre nuovi atti giuridici che compongono il cd. **PACCHETTO IVA PER L'E-COMMERCE**, con lo scopo di **ridurre i costi di compliance** fiscale delle vendite a distanza intracomunitarie di **beni B2C e delle prestazioni di servizi cross-border B2C**.

Il pacchetto, che comprende il Regolamento UE 2017/2454, la Direttiva UE 2017/2455 del Consiglio, e il regolamento di esecuzione UE 2017/2459, interviene sul regime VAT Mini One Stop Shop (cd. MOSS) per migliorarlo ed estenderne l'ambito di applicazione.

A decorrere **dal 1° luglio 2021** sono **eliminate tutte le “soglie di protezione”** nel commercio elettronico indiretto (che attualmente sono comprese tra 35.000 e 100.000 euro).





Il Consiglio ha confermato la previsione di **norme speciali per le PMI** e microimprese. Infatti, se il valore totale delle prestazioni o vendite a distanza intracomunitarie di beni B2C verso uno Stato membro diverso da quello di stabilimento **non supera - al netto di IVA - euro 10.000** né nell'anno corrente né in quello precedente, l'IVA è dovuta nello **Stato membro del prestatore/fornitore** (deroga al principio di destinazione) sicchè viene meno la stessa ragione giustificatrice del regime MOSS.

I beneficiari della deroga **possono comunque rinunciarvi**, se preferiscono applicare le regole IVA degli Stati membri in cui sono localizzati i fornitori/committenti e aderire al MOSS. In tal caso, l'opzione ha effetto per due anni.





In particolare, l'art. **59-quater Direttiva 2006/112/CE**, prevede che dal 1° luglio 2021:

- fino alla **soglia minima annua di 10.000 euro**, quale valore al netto dell'imposta, l'Iva si applica nel Paese **dove è stabilito il cedente soggetto passivo dell'imposta**;
- se, sarà **superata la soglia minima annua di 10.000 euro**, nel corso di un anno civile, si applicherà, a partire da tale data, il criterio impositivo basato consueto sul **luogo di destino dei beni** (ex articolo 33, lett. a), Direttiva 2006/112/CE)



Dal 2015, alcuni soggetti passivi (residenti o domiciliati anche fuori dall’Unione europea) possono assolvere gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto attraverso il Portale Telematico denominato “*Mini one Stop Shop*” o “**Mini Sportello Unico (“MOSS”)**”.

Il **Moss** finora è applicabile solo ad alcune operazioni “Business to Consumer” effettuate in modalità esclusivamente elettronica, quali:

1. i **servizi di telecomunicazione**;
2. i **servizi di tele-radiodiffusione (TTE)**;
3. i **servizi forniti per via elettronica** (già soggetti al regime speciale V@ES) - (es.: fornitura di siti *web* e *web-hosting*, gestione a distanza di programmi e attrezzature, fornitura di software e relativo aggiornamento, fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati, fornitura di musica, film, giochi, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento e fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza).





Il sistema MOSS vigente è un **regime opzionale** che consente ai fornitori europei di **servizi di telecomunicazione e simili** che concludano operazioni con committenti non soggetti passivi (B2C) localizzati in Stati membri diversi da quello in cui sono stabiliti di

- a) **identificarsi unicamente in uno Stato membro**, che diventa il cd. Stato membro di identificazione (deve coincidere con quello della propria sede o stabile organizzazione);
- b) **emettere fattura conformemente alle regole di tale Stato membro**;
- c) **presentare una dichiarazione IVA trimestrale allo Stato membro di identificazione** con l'indicazione dettagliata di tutte le prestazioni rese a favore dei consumatori di altri Stati membri e l'indicazione dell'IVA rispettivamente dovuta in ciascuno degli Stati membri di consumo.



Possibilità di registrarsi al Moss per chi supera il limite di protezione – Passaggio all'OSS – One stop shop



Pertanto, a **decorrere dal 1° luglio 2021**, se si supera il limite di 10.000 euro l'anno, i cedenti, quali soggetti passivi d'imposta, possono scegliere tra:

1. **l'identificazione**, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, **nei singoli Paesi** in cui sono eseguite le cessioni, adottando le regole di fatturazione del proprio Stato membro;
2. Optare per la **registrazione al Moss**, quale alternativa e previa **“Dichiarazione Iva Moss”** da inviare trimestralmente all'Agenzia delle entrate attraverso il Portale Telematico «Moss”.

Se si supera il limite dunque il commercio elettronico indiretto diventa simile a quello diretto





A decorrere dal 1° luglio 2021, come prevede l'**articolo 14-bis, della Direttiva 2006/112/CE**, quando un soggetto passivo facilita, tramite l'**uso di un interfaccia elettronica** quale un mercato (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi:

1. le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi, con spedizioni di **valore intrinseco non superiore a 150 euro**;
2. le cessioni di beni effettuate nella Comunità verso **privati consumatori** da parte di un **cedente non comunitario**;

si considera come se lo stesso soggetto, **avesse di fatto ricevuto e provveduto alla cessione dei beni stessi.**



Cessione di beni di modico valore o a privati consumatori da parte di soggetti non comunitari



La **cessione di beni di modico valore di beni importati da territori o Paesi terzi**, ovvero di beni effettuata nella Comunità verso privati consumatori da un soggetto non comunitario, diventa in questo modo scindibile nelle seguenti operazioni:

1. la **cessione dal fornitore all'interfaccia elettronica** diventa un'operazione **esente Iva**, ai sensi dell'**articolo 136-bis Direttiva 2006/112/CE**;
2. la **cessione dall'interfaccia elettronica al privato consumatore** viene **assoggettata ad Iva nel Paese del consumatore**.





Si ricorda che l'art. 13 D.L. 34/2019, in vigore dal 30/06/2019, ha introdotto **nuovi obblighi di comunicazione** per il soggetto passivo intermediario che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, le vendite a distanza di beni importati all'interno dell'Unione europea.

La comunicazione deve essere effettuata mediante trasmissione telematica, di un apposito modello, entro la fine del mese successivo al termine di ciascun trimestre.

In sede di prima applicazione, la prima trasmissione è stata effettuata entro il 31 ottobre 2019.

(Si rimanda al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 660061 del 31 luglio 2019)





Il soggetto passivo ovvero sia il soggetto, residente e non residente nel territorio dello Stato, che facilita le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica **è considerato debitore d'imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha trasmesso in modo incompleto, i dati richiesti, presenti sulla piattaforma, se non dimostra che l'imposta è stata assolta dal fornitore.**





Grazie per la cortese attenzione

